

Legge regionale 12 aprile 1994, n. 21.

Contributo straordinario alla società «Rocca di Monselice srl» costituita ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Contributo straordinario finanziario

1. In attesa di una più organica disciplina delle attività connesse alla conservazione e alla gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice di proprietà della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della società «Rocca di Monselice srl» un contributo straordinario di lire 200 milioni per l'anno 1994.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 200 milioni per l'esercizio 1994, si fa fronte quanto a lire 100 milioni mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 al capitolo 5102 «Spese per manutenzione locali ed impianti relativi agli uffici e servizi della Giunta regionale» per competenza e cassa, quanto a lire 100 milioni mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 al capitolo 80020 «Fondo di riserva per spese impreviste» per competenza e cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 è istituito il capitolo 3392 denominato «Contributo straordinario alla società Rocca di Monselice srl per le attività connesse alla gestione dei beni affidati ex articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43» con lo stanziamento di lire 200 milioni, in termini di competenza e cassa.

3. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 32 bis, legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare com'è legge della Regione veneta.

Venezia, 12 aprile 1994

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 12 aprile 1994, n. 21

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Luigi D'Agrò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 dicembre 1993, n. 57/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 dicembre 1993, dove ha acquisito il n. 369 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 12 gennaio 1994;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 marzo 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mariella Andreatta, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 marzo 1994, n. 2319;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 marzo 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 9 aprile 1994, n. 1500/23004/7 ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.